

Tribunale di Milano, sentenza del 11/02/2020

Sintesi: Il tribunale di Milano decide di aderire alla linea dettata dalla Corte di Cassazione in materia di partecipazione personale della parte alla mediazione.

Nel procedimento di mediazione, nel caso di specie obbligatoria, è innanzitutto necessaria la comparizione personale delle parti assistite dal difensore.

Le parti, però, conferita al difensore che le assiste di apposita procura, possono farsi sostituire dallo stesso durante il procedimento di mediazione.

La presenza del difensore debitamente incaricato non consente di dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale per assenza delle parti al procedimento di mediazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Milano definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così dispone: condanna X.I. COMPANY SE a corrispondere a D.G.D. s.r.l. l'importo di Euro 19.299,51 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;

condanna parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte attrice che liquida in complessivi Euro 4835,00 per compenso professionale (valore medio sullo scaglione di riferimento,) Euro 264,00 per spese oltre rimborso forfettario I.V.A. e C.A.P. da liquidarsi al Difensore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Milano, il 10 febbraio 2010.

Depositata in Cancelleria il 11 febbraio 2020.